



Regione Lombardia

DECRETO N. 6104

Del 03/05/2018

Identificativo Atto n. 195

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Oggetto

REGOLAMENTO REGIONALE 15 GENNAIO 2018, N. 2, ARTICOLI 12 E 13 –
APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITÀ DI
PESCA E DI ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE NEL BACINO N. 6 ADDA
SUB-LACUALE

Comune Brivio (LC) Prot.n. 7362 del 25-05-2018 arrivo Cat.8 Cl.1

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;

VISTO, in particolare, l’art. 149 che prevede l’approvazione, sentita la Consulta regionale della pesca, del regolamento attuativo del Titolo IX “Disposizioni sull’incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia” e ne definisce i contenuti;

DATO ATTO che la Direzione Generale Agricoltura ha ottemperato agli obblighi di cui al sopracitato articolo sentendo nel merito la Consulta regionale della pesca, istituita con DPGR 7 luglio 2017, n. 719, convocata in data 18.07.2017 presso la sede della Regione e che nella predetta seduta è stata presentata ed illustrata la proposta di regolamento attuativo e sono state raccolte le osservazioni dei membri della consulta medesima, sia durante lo svolgimento dei lavori che successivamente con ulteriori note formali;

RICHIAMATO:

il parere favorevole unanime della competente VIII Commissione consiliare Agricoltura, montagna, foreste e parchi nella seduta del 13 dicembre 2017 al RR 2/2018 di cui alla DGR n. X/7275 del 30 ottobre 2017 acquisto agli atti con nota 13 dicembre 2017, n. 99.277 contenente tre osservazioni delle quali è stata accolta quella relativa alla divisione del territorio del Bacino di pesca n. 10 Valle Camonica e Sebino in due bacini di pesca separati rispettivamente n. 10 Valle Camonica e n. 14 Sebino in quanto entrambi i nuovi bacini assicurano adeguate dimensioni territoriali unitamente ad omogeneità idrobiologica; le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico legislativo;

VISTO il Regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2, Regolamento di attuazione del Titolo IX “Disposizioni sull’incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia” approvato con Deliberazione n. X/7670 del 12/01/2018 pubblicato sul BURL Supplemento n. 3 del 19 gennaio 2018 e di seguito definito RR 2/2018;

DATO ATTO che il RR 2/2018 dispone all’art. 12 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca determini per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente per materia in base alle peculiarità degli habitat e che tali provvedimenti possono:

- a) individuare le acque in cui è consentita la pesca da natante;
- b) contenere eventuali disposizioni più restrittive rispetto a quanto indicato nel presente regolamento in materia di periodi di divieto, misure minime, limiti di cattura e attrezzi di pesca consentiti;
- c) sospendere o ridurre i periodi di divieto nei corpi idrici in cui l’eccessiva presenza di una specie può comportare uno squilibrio del popolamento ittico;



Regione Lombardia

- d) ridurre o eliminare le misure minime di cattura in determinati corpi idrici per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico;
- e) consentire l'eventuale utilizzo di attrezzi tradizionali non previsti dal presente regolamento;
- f) prevedere eventuali deroghe al divieto di pesca nelle ore notturne, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali;
- g) individuare le acque di tipo B caratterizzate da abbondanti popolazioni di temolo e le acque di tipo B di scarso pregio ittiofaunistico dove consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio;
- h) stabilire le modalità di utilizzo dei tratti destinati alle gare e alle manifestazioni di pesca;
- i) introdurre il tesserino segna pesci per i pescatori dilettanti per talune specie.

oltre ad adottare nel caso di corsi d'acqua artificiali interessanti due o più bacini di pesca le medesime specifiche tecniche;

DATO ATTO altresì che il RR 2/2018 dispone all'art. 13 che la Regione, sentita ciascuna consulta territoriale della pesca, con provvedimenti adottati dal dirigente regionale competente in materia di pesca per ciascuno dei 13 bacini di pesca del Regolamento in parola, individua i corpi idrici in cui è consentita la pesca professionale, definisce gli attrezzi per la pesca professionale consentiti e stabilisce le modalità di utilizzo dei medesimi ferme restando le seguenti prescrizioni:

- a) l'uso delle reti è consentito nelle sole acque lacustri di tipo A;
- b) è vietato l'uso delle reti a strascico;
- c) le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta sia volanti, devono salvaguardare le classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;
- d) ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;
- e) la misurazione dell'ampiezza delle maglie deve essere effettuata a reti bagnate e non dilatate, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

RICHIAMATE ALTRESI:

- la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 "Riforma del sistema della autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane,



Regione Lombardia

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” e s.s.m.i.;

- la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 “Riforme del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” e s.s.m.i.;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31” (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della L.R. 19/2015 e all’art. 3 della L.R. 32/2015”;
- la deliberazione di Giunta regionale 28 gennaio 2016, n. 4774 “Primo provvedimento dell’anno 2016” e, in particolare, l’allegato B “Riorganizzazione degli uffici territoriali ai sensi della l.r. n. 19/2015, art. 9 comma 4 e della l.r. n. 32/2015, art. 3 comma 6”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 marzo 2016, n. 4998 “Prime determinazioni in merito all’effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934”, che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l’avvio delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca da parte di Regione Lombardia;

DATO ATTO altresì che l’art. 135, comma 10 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 dispone che:

- la Regione provveda alla costituzione di consulte territoriali della pesca, di seguito definite CTP precisando che dette consulte territoriali hanno natura “tecnico consultiva”;
- la composizione delle CTP assicuri “la rappresentanza delle associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, dell’associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzione di consulente scientifico”;
- il territorio di riferimento delle singole CTP corrisponda a quello di competenza degli Uffici Territoriali Regionali, di seguito indicati UTR;

RICHIAMATO che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa di cui al punto precedente, con deliberazione n. X/6432 del 03/04/2017 sono state definite le modalità di nomina dei componenti delle CTP e le relative modalità di funzionamento, oltre a stabilire



Regione Lombardia

che l'individuazione e la nomina dei componenti delle consulte territoriali della pesca fosse effettuata dal dirigente della Direzione Generale Agricoltura competente per materia;

DATO ATTO che con DDS n. 11608 del 26/09/2017 è stata costituita la CTP UTR Brianza, con DDS n. 11607 del 26/09/2017 è stata costituita la CTP UTR Città Metropolitana, con DDS n. 11612 del 26/09/2017 è stata costituita la CTP UTR di Bergamo e con DDS n. 12740 del 17/10/2017 è stata costituita la CTP UTR Valpadana;

ATTESO che sono stati attivati dalla Struttura Organizzazione comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica e dai rispettivi dirigenti degli UTR gli adempimenti tecnico consultivi previsti dall'art 135 della l.r. n. 31/2008 e dagli articoli 12 e 13 del RR 2/2018 secondo le modalità di funzionamento stabilite con deliberazione n. X/6432 del 03/04/2017 nelle modalità di seguito descritte ed i cui esiti sono stati acquisiti agli atti della struttura proponente:

1. richiesta di convocazione ed audizioni delle CTP in ordine alle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca del Bacino n. 6 Adda sub-lacuale con note:

- M1.2018.17241 del 02/03/2018 indirizzato all'Ufficio territoriale regionale Brianza agricoltura, foreste, caccia e pesca;
- M1.2018.17231 del 02/03/2018 indirizzato all'Ufficio territoriale regionale di Bergamo;
- M1.2018.17251 del 02/03/2018 indirizzata all'Ufficio territoriale regionale Città Metropolitana;
- M1.2018.17255 del 02/03/2018 indirizzato all'Ufficio territoriale regionale Valpadana agricoltura, foreste, caccia e pesca;

2. Convocazione delle CTP in esito alla richiesta di cui al punto precedente esperita da:

- Ufficio territoriale regionale di Brianza agricoltura, foreste, caccia e pesca con nota AE06.1917 del 06.03.2018;
- Ufficio territoriale regionale di Bergamo con nota AE02.2018.4620 del 15.03.2018;
- Ufficio territoriale regionale Città Metropolitana con nota AE07.2018.4265 del 07.03.2018;
- Ufficio territoriale regionale Valpadana agricoltura, foreste, caccia e pesca con nota AE05.2018.5197 del 12.03.2018;

3. Trasmissione degli esiti delle CTP di cui al punto precedente resi a mezzo di verbale definitivo inviato a tutti i membri delle CTP ed alla scrivente struttura con note: AE06.2018.2597 del 28.03.2018, AE02.2018.5943 del 06/04/2018, AE07.2018.5837 del 06.04.2018, AE05.2018.7265 del 06/04/2018;



Regione Lombardia

PRESO ATTO che sono state esperite tutte le procedure previste e propedeutiche all'approvazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 6 Adda sub-lacuale così come richiamate al punto precedente;

RICHIAMATO che il RR 2/2018 dispone:

- all'art. 19 (*Norma di prima applicazione*) che in fase di prima applicazione, i provvedimenti dirigenziali di cui agli articoli 12, 13 e 18 del RR 2/2018 siano adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- all'art. 20 (*Regolamenti provinciali*) che in relazione a ciascun bacino di pesca le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie entro il 31 marzo 2016 restano in vigore, per quanto compatibili con il presente regolamento, fino alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione o sull'albo pretorio della Provincia di Sondrio dei provvedimenti dirigenziali di cui all'articolo 19;
- all'art. 21 (*Abrogazione*) di abrogare il regolamento regionale 22 maggio 2003, n.9 Attuazione della l.r.30 luglio 2001 n.12 «Norme sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia»).

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento dirigenziale avviene oltre il termine di novanta giorni previsto dal sopracitato art. 19 del RR 2/2018;

CONSIDERATO che il superamento dei termini suddetti ancorchè non perentori, è conseguenza degli adempimenti consultivi di legge propedeutici all'approvazione delle "Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca ex articoli 12 e 13 del RR 2/2018" che hanno comportato la valutazione sinottica di ducentonovantadue osservazioni ai testi coordinati proposti dalla scrivente struttura, formalizzati tramite ventinove specifici verbali assunti nelle nove distinte Consulte territoriali della pesca appositamente convocate dagli Uffici Territoriali regionali competenti;

VISTO l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica, individuate dalla DGR 31 maggio 2016 n. 5227;

DECRETA

Recepite le considerazioni riportate nelle premesse:

1. Di adottare le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n.



Regione Lombardia

- 6 Adda sub-lacuale ai sensi degli articoli 12 e 13 del RR 2/2018 di cui all'allegato 1 costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di disporre la pubblicazione delle Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 6 Adda sub-lacuale ai sensi degli articoli 12 e 13 del RR 2/2018 sul sito WEB di regione Lombardia: <http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca/normativa-regolamenti-esercizio-pesca> oltre a darne immediata comunicazione alle associazioni qualificate di pesca sportiva e a tutte le rappresentanze di pesca nominate nelle CTP Città Metropolitana, Brianza ed Insubria;
 3. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di regione Lombardia (BURL);
 4. Di precisare che il giorno successivo alla pubblicazione delle previsioni di cui all'allegato 1 sul BURL, le stesse acquistano efficacia e contestualmente decadono le disposizioni contenute nei regolamenti adottati dalle provincie di Varese, Milano, Como, Pavia, Lecco e Lodi riferite all'area del Bacino n. 6 Adda sub-lacuale entro il 31 marzo 2016 oltre ad ogni altra previsione incompatibile con quanto disposto nelle "Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 6 Adda sub-lacuale ai sensi degli articoli 12 e 13 del RR 2/2018" di cui all'allegato 1 del presente decreto;

IL DIRIGENTE

ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge